



## DETERMINAZIONE DIRIGENTE AREA 2

n. 241 del 21 dicembre 2022

**OGGETTO:** INIBIZIONE ALLA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO PER SOPRAVVENUTA MANCANZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE 3 MAGGIO 1985, N. 204.

### **IL DIRIGENTE IN QUALITÀ DEL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE**

#### **RICHIAMATI:**

- la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” e s.m.i.;
- l’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001, in base al quale ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018, recante “Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale”, che istituisce la “Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Basilicata”, avente sede legale in Potenza al Corso XVIII agosto 34 e sede secondaria in Matera alla Via Lucana 82;
- lo Statuto della Camera di Commercio della Basilicata, approvato con deliberazione del Consiglio n. 8 del 17 dicembre 2018, come modificato con successive delibere consiliari n. 16 del 15 ottobre 2020 e n. 22 del 21 dicembre 2020;
- la determinazione Presidenziale n.2 del 22 ottobre 2018, ratificata con successivo provvedimento della Giunta camerale n. 4 del 4 dicembre 2018, con cui la sottoscritta è stata nominata Conservatore del Registro delle Imprese della Camera di Commercio della Basilicata;
- il “Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi”, approvato con deliberazione della Giunta n. 13 dell’11 gennaio 2019 e, in particolare, il titolo III recante la disciplina dell’organizzazione interna della Camera di commercio della Basilicata;
- la deliberazione della Giunta n.14 dell’11 gennaio 2019, con cui si è proceduto all’individuazione definitiva delle Aree dirigenziali della Camera di Commercio della Basilicata;

VERIFICATO CHE l’argomento in oggetto rientra nell’ambito della competenza del Dirigente, in qualità di Conservatore del Registro delle Imprese;

VISTA la Legge 3 maggio 1985, n. 204, concernente la disciplina dell’attività di Agente e Rappresentante di commercio;

VISTO il D.M. 21 agosto 1985, quale regolamento di attuazione della legge n. 204/1985;



VISTO l'art. 74, comma 2, del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, modificato dal D. Lgs. 6 agosto 2012, n.147, che ha assoggettato l'attività di agente e rappresentante di commercio alla segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) e alla verifica del possesso dei requisiti;

VISTO il comma 6 del citato articolo 74 laddove si prevede che “ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella legge 3 maggio 1985, n. 204, s'intendono riferiti alle iscrizioni previste dal presente articolo nel Registro delle Imprese o nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA)”;

VISTO il Decreto 26 ottobre 2011 sulle modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese e nel R.E.A. dei soggetti esercitanti l'attività di Agente e Rappresentante di commercio disciplinata dalla citata legge n. 204/1985, ed in particolare l'art. 6 che prescrive una verifica dinamica dei requisiti, nonché le relative sanzioni nel caso in cui dalla verifica emerga la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività;

ATTESO CHE:

- con nota protocollo n.16724/U del 09/09/2022, avendo verificato l'inesistenza di un domicilio digitale valido ed attivo iscritto al registro delle imprese, è stato avviato, tramite comunicazione trasmessa con raccomandata A/R, il procedimento di inibizione alla continuazione dell'attività di agenzia e rappresentanza dell'impresa “MEDIAVETCARE DI ROSARIO GUIDA”, iscritta al registro delle imprese con il numero REA MT-88341;
- la raccomandata di cui sopra è stata restituita al mittente per destinatario sconosciuto e che l'avvio del procedimento è stato comunicato con successiva nota protocollo n.17904/U del 26/09/2022 consegnata al destinatario in data 28/09/2022, come da ricevuta di avvenuta consegna conservata agli atti del procedimento;
- con nota protocollo n.16723/U del 09/09/2022, avendo verificato l'inesistenza di un domicilio digitale valido ed attivo iscritto al registro delle imprese, è stato avviato, tramite comunicazione trasmessa con raccomandata A/R, il procedimento di inibizione alla continuazione dell'attività di agenzia e rappresentanza dell'impresa “LOMURNO GIOVANNI”, iscritta al registro delle imprese con il numero REA MT-39267;
- la raccomandata di cui sopra è stata restituita al mittente per destinatario sconosciuto e che l'avvio del procedimento è stato comunicato con successiva nota protocollo n.17905/U del 26/09/2022 consegnata al destinatario in data 28/09/2022, come da ricevuta di avvenuta consegna conservata agli atti del procedimento;
- con nota protocollo n.16748/U del 09/09/2022, avendo verificato l'inesistenza di un domicilio digitale valido ed attivo iscritto al registro delle imprese, è stato avviato, tramite comunicazione trasmessa con raccomandata A/R, il procedimento di inibizione alla continuazione dell'attività di agenzia e rappresentanza dell'impresa “ANDRIULLI VALENTINO”, iscritta al registro delle imprese con il numero REA MT-46532;
- la raccomandata di cui sopra è stata consegnata al destinatario in data 24/09/2022, come da ricevuta di avvenuta consegna conservata agli atti del procedimento;
- con nota protocollo n.16749/U del 09/09/2022, avendo verificato l'inesistenza di un domicilio digitale valido ed attivo iscritto al registro delle imprese, è stato avviato, tramite comunicazione trasmessa con raccomandata A/R, il procedimento di inibizione alla continuazione dell'attività di agenzia e rappresentanza dell'impresa “NEGRO ROCCO SALVATORE”, iscritta al registro delle imprese con il numero REA MT-39035;
- la raccomandata di cui sopra è stata restituita al mittente per compiuta giacenza in data 18/10/2022, come da documentazione conservata agli atti del procedimento;



- con nota protocollo n.16752/U del 09/09/2022, è stato avviato, tramite comunicazione trasmessa al domicilio digitale iscritto al registro delle imprese, il procedimento di inibizione alla continuazione dell'attività di agenzia e rappresentanza dell'impresa "EMPORIO OTTICA DI INGUSCI ADELIO GIOVANNI", iscritta al registro delle imprese con il numero REA MT-49350;
- la comunicazione di cui sopra non è stata consegnata per indirizzo PEC non valido e che l'avvio del procedimento è stato comunicato con successiva nota protocollo n.16932/U del 13/09/2022 consegnata al destinatario in data 19/09/2022, come da ricevuta di avvenuta consegna conservata agli atti del procedimento;
- con nota protocollo n.16750/U del 09/09/2022, avendo verificato l'inesistenza di un domicilio digitale valido ed attivo iscritto al registro delle imprese, è stato avviato, tramite comunicazione trasmessa con raccomandata A/R, il procedimento di inibizione alla continuazione dell'attività di agenzia e rappresentanza dell'impresa "RAGONE SALVATORE", iscritta al registro delle imprese con il numero REA MT-44032;
- la raccomandata di cui sopra è stata consegnata in data 20/09/2022, come da ricevuta di avvenuta consegna conservata agli atti del procedimento;
- con nota protocollo n.16751/U del 09/09/2022, avendo verificato l'inesistenza di un domicilio digitale valido ed attivo iscritto al registro delle imprese, è stato avviato, tramite comunicazione trasmessa con raccomandata A/R, il procedimento di inibizione alla continuazione dell'attività di agenzia e rappresentanza dell'impresa "VULPIS ROCCO", iscritta al registro delle imprese con il numero REA MT-41178;
- la raccomandata di cui sopra è stata consegnata in data 14/09/2022, come da ricevuta di avvenuta consegna conservata agli atti del procedimento;
- entro il termine assegnato nelle comunicazioni di avvio del procedimento di inibizione sopra specificate, nessuna delle imprese ha fatto pervenire controdeduzioni o i moduli di autocertificazione del possesso dei requisiti;
- in mancanza di ricezione di tali moduli, il Conservatore del registro delle imprese territorialmente competente adotta il provvedimento di inibizione allo svolgimento dell'attività;

RILEVATO che tra i provvedimenti inibitori suscettibili di adozione da parte del Conservatore del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 6 del Decreto 26 ottobre 2011, sussistono, altresì, quelli conseguenti ai procedimenti nei quali sia accertata la mancanza di uno dei requisiti previsti dalla citata legge;

PRESO ATTO che il mancato riscontro alla richiesta effettuata dal Registro delle Imprese autorizza l'Ufficio all'emanazione del provvedimento di inibizione alla continuazione dell'attività;

RITENUTO che risulta improcrastinabile la tutela del sovraordinato interesse pubblico che vieta, espressamente, lo svolgimento dell'attività di Agente e Rappresentante di commercio in mancanza di uno dei requisiti previsti dalla legge;

PRESO ATTO che il provvedimento amministrativo di inibizione alla continuazione dell'attività, per essere efficace, deve essere comunicato a tutti gli interessati, destinatari del provvedimento;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 16 comma 6 del D.L. 29.11.2008, n. 185, e dell'art. 5, commi 1 e 2 del DL. 18.10.2012, n. 179, tutte le imprese, sia individuali che in forma associata, sono tenute a dotarsi di domicilio digitale e a comunicarlo, per l'iscrizione, al Registro delle Imprese;



VISTO l'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 07.03.2005, n.ro 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) inerente il diritto delle imprese a richiedere e ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le Pubbliche Amministrazioni;

VISTO il successivo art. 5 bis, comma 1, secondo cui “la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese”.

VISTO il successivo art. 6, comma 1, inerente l'utilizzo del domicilio digitale e la equivalenza delle comunicazioni elettroniche, agli effetti giuridici, alle raccomandate con ricevute di ritorno;

CONSIDERATO che le imprese coinvolte nel predetto procedimento non sono dotate di domicilio digitale o, lo stesso, risulta non valido o inesistente;

VISTO l'art. 21 bis della legge 241/1990 che testualmente dispone che: “Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”;

ATTESO che la disposizione appena richiamata possa ritenersi applicarsi al procedimento amministrativo che abbia un identico contenuto e sia riferibile ad imprese versanti nella medesima situazione;

RITENUTO che il provvedimento richiesto, in considerazione dell'identità dei presupposti di fatto e di diritto rilevati, possa essere emanato attraverso un “atto plurimo”, avente cioè contenuto identico e una pluralità di destinatari, tutti accomunati dalla medesima patologia;

CONSIDERATO che l'obiettivo di far conoscere l'esito del procedimento di inibizione alla continuazione dell'attività, possa essere conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose, in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

RITENUTO che la pubblicazione del provvedimento di inibizione sull'Albo Camerale “on line” della Camera di Commercio I.A.A. di Basilicata, per un periodo continuativo di 60 (sessanta giorni), alla luce delle considerazioni sopra illustrate e delle imprescindibili esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, consentirebbe di diffondere ampiamente la notizia della inibizione alla prosecuzione dell'attività per le imprese prive di domicilio digitale o con domicilio digitale non valido;

ACQUISITO il parere favorevole del Titolare della P.O. del Servizio “Registro Imprese” in relazione alla legittimità degli adempimenti procedurali posti in essere in relazione al procedimento avviato, nonché di quelli consequenziali;

## **DETERMINA**

1. di disporre l'inibizione alla prosecuzione dell'attività di Agente e Rappresentante di commercio a carico delle imprese inserite nell'elenco allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento;
2. di effettuare l'annotazione d'ufficio, nel REA (Repertorio delle notizie economiche ed amministrative), tenuto dall'ufficio del Registro delle Imprese di Basilicata, della cessazione dell'attività medesima, in capo alla posizione di ciascuna impresa;



3. di comunicare il presente provvedimento mediante pubblicazione all'albo camerale "on line" della Camera di Commercio IAA di Basilicata per sessanta (60) giorni consecutivi, con valore di notifica a tutti gli effetti, ai sensi dell'art. 21 bis della legge n.241/90;
4. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dello Sviluppo Economico entro il termine di 30 giorni e ricorso al T.A.R. della Basilicata entro 60 giorni dalla notifica.

**IL RESPONSABILE**

del Servizio n.3 "Registro delle Imprese"

Dr. Vincenzo D'Elicio

**IL DIRIGENTE**

dell'AREA DIRIGENZIALE N. 2

"Registro Imprese, Anagrafe e Regolazione del Mercato"

Avv. Caterina Famularo

Il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.. Ove stampato, ai sensi dell'art. 3 bis commi 4 bis, 4 ter e 4 quater del suddetto Codice, lo stesso riproduce in copia l'originale informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso la Camera di Commercio della Basilicata.

L'indicazione a stampa del soggetto firmatario responsabile dell'atto rende il documento cartaceo con piena validità legale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del d. lgs. 39 del 12 dicembre 1993.

**Referto di pubblicazione**

Esposto all'Albo camerale on line dal 21 dicembre 2022 al 28 dicembre 2022.



ALLEGATO DETERMINAZIONE N. 241 DEL 21 DICEMBRE 2022

Elenco degli agenti e rappresentanti di commercio per i quali è disposta l'inibizione alla continuazione dell'attività.

N.	N. REA	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE
1	MT-88341	MEDIAVETCARE DI ROSARIO GUIDA	GDURSR67E05F052K
2	MT-39267	LOMURNO GIOVANNI	LMRGNN60D22A225I
3	MT-46532	ANDRIULLI VALENTINO	NDRVNT62H11Z404N
4	MT-39035	NEGRO ROCCO SALVATORE	NGRRCS62B25G712F
5	MT-49350	EMPORIO OTTICA DI INGUSCI ADELIO GIOVANNI	NGSDGV58A31D513W
6	MT-44032	RAGONE SALVATORE	RGNSVT59P04F052B
7	MT-41178	VULPIS ROCCO	VLPRCC54L21F052J

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO REGISTRO IMPRESE  
Dott. Vincenzo D'Elicio

**IL DIRIGENTE**  
dell'AREA DIRIGENZIALE N. 2  
"Registro Imprese, Anagrafe e Regolazione del Mercato"  
Avv. Caterina Famularo

*(Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e ss. del D.Lgs. 82/2005)*